

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1919 di venerdì 11 aprile 2008

Quale sicurezza per le macchine nel Testo Unico?

Una disamina tecnica delle novità che modificano significativamente le modalità di valutazione dei rischi delle macchine marcate CE sulla base del titolo III del Testo Unico. A cura di Alessandro Mazzeranghi.

Pubblicità

Come cambierebbe la valutazione dei rischi delle macchine marcate CE sulla base del titolo III del Testo Unico. A cura di Alessandro Mazzeranghi.

Dal titolo si intuisce la perplessità dello scrivente su quanto in oggetto. Oggi parliamo specificatamente di valutazione dei rischi delle **macchine marcate CE**, cioè di quelle macchine che il datore di lavoro acquista certificate dal costruttore ai sensi della direttiva 98/37/CE.

Il punto chiave su cui vogliamo focalizzare l'attenzione sono gli elementi che il datore di lavoro deve tenere in conto al momento della scelta delle macchine da mettere a disposizione dei lavoratori; dobbiamo confrontare due testi apparentemente molto simili tratti rispettivamente dal Titolo III del D.Lgs. 626/94 e dal Titolo III del Testo Unico.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Ecco un estratto dell'articolo 35 del D.Lgs. 626/94 (comma 3):

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura

Ed ecco quello dell'articolo 71 del Testo Unico (comma 2):

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

In pratica scompare il comma 3 c-bis) e viene introdotto il comma 2 d).

Vogliamo analizzare la scomparsa del comma 3 c-bis) che in verità, tramite l'allegato V, resta in vigore per tutte le attrezzature di lavoro non soggette a "norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto". Quindi questa scomparsa riguarda, come si diceva, le attrezzature di lavoro **non marcate CE**, fra cui le macchine.

Bisogna ricordare che il comma in oggetto, introdotto dal D. Lgs. 359/99 (recepimento della direttiva 95/63/CE), aveva rivoluzionato l'approccio alla valutazione dei rischi delle macchine in quanto il datore di lavoro doveva, nel valutare i rischi, verificare che i sistemi di comando che svolgevano funzioni di sicurezza avessero un grado di affidabilità adeguato in relazione al rischio da cui proteggevano. E le stesse linee guida del coordinamento delle ASL, così come certa giurisprudenza, avevano chiarito che il riferimento per giudicare l'idoneità era la norma UNI EN 954-1.

In pratica l'iter diventava, per il datore di lavoro:

- 1) identificare, stimare e valutare i rischi compresi quelli apparentemente risolti tramite dispositivi di sicurezza
- 2) verificare, tramite la norma citata, se l'affidabilità dei sistemi in oggetto fosse adeguata in funzione all'esito della valutazione

In pratica significava riesaminare "intimamente" alcune scelte del progettista della macchina per valutarne l'idoneità. Fatto strano e anche assurdo, si potrà dire, ma molto concreto per il fatto che spesso le macchine marcate CE, essendo comunque soggette ad auto certificazione (non venendo dunque verificate da un ente terzo salvo che per pochissimi casi), presentavano e presentano gravi carenze proprio sotto questo aspetto.

Quale è il rischio concreto? Semplice: poniamo di avere una macchina su cui un organo mobile, pericoloso sia protetto da una "portella" la cui apertura, per effetto di un micro interruttore ferma il movimento pericoloso quasi istantaneamente, evitando quindi ogni rischio di contatto fra l'operatore e l'elemento in movimento. Se quel micro è affidabile (funziona sempre correttamente, la macchina è sicura, ma se invece non è affidabile può accadere che si guasti e che l'operatore possa aprire la protezione senza che la macchina si fermi, esponendosi quindi a un rischio grave e del tutto inaspettato. E sono accaduti infortuni, nell'ultimo decennio, dovuti proprio al falso senso di sicurezza che sistemi di sicurezza (sic) inaffidabili avevano dato agli operatori.

Il comma in oggetto voleva prevenire questi infortuni; oggi, invece, la sicurezza dei lavoratori resta affidata alla buona fede e alla competenza dei costruttori, senza nessun filtro da parte del datore di lavoro, su un tema che tanti infortuni ha causato in passato. Il livello di sicurezza effettivo si riduce, a fronte di una direttiva sociale come la 95/63/CE che non limitava affatto il campo di applicazione escludendo i prodotti marcati CE. Fra l'altro diversi stati membri di cui chi scrive ha avuto modo di applicare la legislazione su questo specifico tema estendono l'applicazione del citato comma a tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori!

Questo grosso sconto ai datori di lavoro come si tradurrà in pratica: il datore di lavoro considererà le macchine CE che acquista "intrinsecamente sicure" salvo quei rischi palesi che probabilmente sono i rischi residui caratteristici della macchina (e si spera indicati nel manuale), e si occuperà solo della compatibilità della macchina con l'ambiente e la destinazione d'uso.

Chi scrive ritiene che anche la aggiunta del comma d) dell'articolo 71 del Testo Unico, pur corretta, sia semplicemente una precisazione ulteriore di quanto si diceva implicitamente parlando di rischi presenti nell'ambiente di lavoro e rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. Un miglioramento, certo, ma su un aspetto che a un valutatore dei rischi minimamente attento non poteva sfuggire!

Come concludere? Chi scrive si sente di dire quanto segue: peccato, in una disposizione legislativa così completa (nello stesso titolo III che stiamo criticando) e anche innovativa sarebbe stato molto meglio che non ci fosse una svista che metterebbe a rischio la sicurezza di molti lavoratori che sino ad oggi avevano diritto ad un elevato livello di tutela. Speriamo solo che chi già aveva la prassi di esaminare questo tipo di rischi non decida di smettere in virtù del nuovo testo legislativo!



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).